Unione Europea
Repubblica Italiana
Regione Siciliana
ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
VISTO il T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici approvato con R.D. 1/12/1933, n. 1775;
VISTO il D.Lgs 16/3/1999 n. 79 sul riassetto del settore elettrico e in particolare l'art. 3, comma 1, 1° periodo, il quale prevede che "Il gestore della rete di trasmissione nazionale esercita le attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale nella qualità di concessionario delle attività di trasmissione e dispacciamento";
VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
VISTO il Testo Unico sulle espropriazioni per pubblica utilità emanato con D.P.R. 8/6/2001, n. 327 recepito nell'ordinamento regionale con L.R. 12/7/2011, n. 12;
VISTO il D.lgs. 29/12/2003, n. 387 recante Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità ed in particolare l'art. 12 - Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative;
VISTO il Piano energetico ambientale regionale siciliano (PEARS) approvato con Deliberazione di Giunta regionale 3/2/2009, n. 1 emanata con D.P.Reg. Sic. 9/3/2009 (di seguito Deliberazione n. 1/2009) pubblicato nella G.U.R.S. del 27/3/2009, n. 13;
VISTA la delibera dell'AEEG n. 281/2005 recante Condizioni per l'erogazione del servizio di connessione alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi ;
VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 10/9/2010, recante Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
VISTO il D.lgs. 3/3/2011, n. 28, recante Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
VISTI il D.lgs. 6/9/2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia e il D.P.R. 3/6/1998, n. 252 che approva il Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia;
VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 e il D.P.Reg. Sic. 6/2013;
VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale;
VISTO il Regolamento recante Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della L. R. 12/5/2010, n. 11 emanato con D.P.R.S. 18/7/2012, n. 48;
VISTA la sentenza N. 2615/13 del ***Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (II Sez.)*** con cui lo scrivente è stato nominato Commissario ad Acta;

VISTI che i termini disposti dalla sentenza di cui al precedente sono spirati in data **24/02/2014 ed in data 05/03/2014 si è costituito l'Ufficio del Commissario ad Acta, logisticamente insediato presso l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;**

VISTO l'art. 4 del D.P.R.S. n. 6 del 18/01/2013 con cui le funzioni e le attività del dipartimento ex Serv. 12° "Risorse Idriche e Regime delle Acque" del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti sono transitate al Dipartimento Reg.le delle Acque e dei Rifiuti, con passaggio di consegne perfezionato in data 02/05/2013;

VISTO il D.R.S. n. 150 del 16/04/2010 con il quale la società NEW ENERGY S.r.l. (di seguito Società), con sede in Roma 00198, Via Pò n. 22,– P. IVA . 01285150882, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 387/2003, alla costruzione di una piattaforma ecologica alimentata a biomasse per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 8.425 MW, da realizzare nel Comune di Modica (Rg) all'interno dell'agglomerato industriale Modica-Pozzallo, ricadente nelle p.lla 2368 del F. 169 e p.lla 873 del F. 164 al NCT del Comune di Modica (Rg);

VISTO l'art. 6 del predetto decreto con cui si fa carico la Società di acquisire, ai fine dell'esercizio dell'impianto ed ad integrazione dello stesso, l'autorizzazione relativa alle opere di connessione alla rete elettrica previa presentazione di apposita istanza all'Ass.to Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

VISTA la nota senza data, acquisita al protocollo del Genio Civile di Ragusa in data 13/01/2006 al n. 586, con la quale è stato effettuato il deposito ai sensi della L. 1086/71 art. 4 e comunicato l'inizio dei lavori;

VISTA la nota senza data, acquisita al protocollo del Genio Civile di Ragusa in data 13/01/2006 al n. 587, con la quale la Società comunica la nomina del collaudatore statico;

VISTA la nota del Dipartimento dell'Energia del 11/02/2014 introitata al protocollo del Genio Civile di Ragusa al n. 0043854 del 10/03/2014, con la quale tra l'altro si comunica che in data 18/04/2011 la Società ha comunicato l'inizio dei lavori di cui al DRS n. 150/2010 e che successivamente con ulteriore nota la Società in data 16/01/2012 ha chiesto una proroga di 24 mesi per l'ultimazione dei lavori;

VISTA la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003 per la costruzione ed esercizio dell'allacciamento alla rete ENEL distribuzione da realizzare in AT in antenna nella cabina primaria 150/20 KV "Pozzallo", mediante nuovo stallo e con linea elettrica a 20 kV in cavo sotterraneo da realizzare nel Comune di Modica (RG) per il vettoriamento dell'energia elettrica prodotta dalla piattaforma ecologica per la produzione di energia elettrica da fonti alternative rinnovabili, biomasse in zona ASI Modica-Pozzallo (RG).

VISTA la nota dello scrivente n. 9284 del 05/03/2014 con la quale a seguito dell'insediamento ha invitato i Dirigenti Generali del Dip. Reg.le dell'Energia e del Dip. Reg. delle Acque e dei Rifiuti a produrre eventuali note o memorie o altra documentazione utile per l'espletamento del mandato ed analogo invito è stato rivolto altresì alla Società New Energy;

VISTE le note, pervenute presso il Genio Civile di Ragusa in data 10/03/2014, del Dipartimento dell'Energia – Area 2 "Affari Legali e Contenzioso" rispettivamente n. 3862 del 24/01/14, n. 6176 dell' 11/02/14, n. 9264 del 5/03/14;

VISTA la memoria illustrativa pervenuta al protocollo dell'assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di P.U. – Dip. Reg.le delle Acque e dei Rifiuti in data 11/03/2014 al n. 0009499, dello Studio Legale Surdi nell'interesse della Società New Energy srl;

VISTA la nota del Servizio 3 del Dipartimento Regionale dell'Energia, protocollata presso lo stesso Dipartimento al n. 10812 (pratica 52564/11) del 17 marzo 2014, in cui (in corsivo si riportano le frasi ivi contenute):

- lo stesso Servizio richiama l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, con DRS n. 150 del 16 aprile 2010, alla Società New Energy srl e conferma che lo stesso DRS 150 prescrive che la Società New Energy debba acquisire, "*ad integrazione dello stesso decreto, l'autorizzazione relativa alle opere di connessione previa presentazione di apposita istanza*";
- esprime dubbi circa la vigenza dell'autorizzazione rilasciata con DRS n. 150/2010.
- esplicita il fatto che, con riferimento alla sentenza del TAR 2615/13, lo stesso Servizio non comprende "*quale procedimento debba incardinare, considerato che, per quanto riguarda l'eventuale rilascio dell'autorizzazione alla costruzione delle sole opere di connessione alla rete elettrica, è stata meglio evidenziata la competenza del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e che, ad ogni modo, non risultando concretamente avviati i lavori per la realizzazione dell'impianto FER di che trattasi, appare irragionevole e immotivata la richiesta di autorizzazione per la realizzazione delle citate opere di connessione*";
- conclude che ad avviso dello stesso Servizio, salvo diverso avviso dello scrivente, "*si ritiene che il provvedimento espresso ordinato dal giudice amministrativo non possa che essere di mancato accoglimento*".

VISTE la legge 241/1990 e la legge regionale 10/1991 nel testo attualmente vigente, occorre rilevare che la superiore nota del Servizio 3 del Dipartimento Energia 10812 del 17 marzo 2014, pur contenendo pregevoli considerazioni di cui lo scrivente ritiene di dover tenere debitamente conto, appare incoerente nelle conclusioni in quanto da un lato conferma che la stessa autorizzazione rilasciata con DRS n. 150/2010, contiene il riferimento all'obbligo di acquisire, ad integrazione dello stesso decreto, l'autorizzazione alle opere di connessione, poi esclude la competenza del Servizio 3 ed infine, nonostante la più volte dichiarata incompetenza, conclude per il mancato accoglimento della richiesta di autorizzazione delle citate opere di connessione. Senza considerare il fatto che, comunque, il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti fa parte di questo stesso Assessorato Regionale e, a sua volta, l'Assessorato fa parte dell'Amministrazione Regionale.

Per questi motivi le conclusioni della nota non possono essere condivise dallo scrivente e a rafforzare questo convincimento, premesso che non compete allo stesso individuare quale Dipartimento sia competente (Energia o Acque e Rifiuti a cui sono state trasferite le competenze prima del Dipartimento regionale Infrastrutture, Mobilità e Trasporti), concorre anche la lettura della nota prot. 103320 del 09.08.2013/I.E. Rg 182 del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con la quale lo stesso Dipartimento rappresenta che l'Autorità procedente è il Dipartimento Energia.

Essendo però rilevanti le perplessità circa l'eventuale non vigenza attuale dell'autorizzazione rilasciata con DRS n. 150/2010, nelle condizioni di efficacia del presente provvedimento, si subordina in modo esplicito l'efficacia del presente provvedimento alla validità e vigenza dell'autorizzazione di cui al DRS n. 150/2010. D'altra parte si ritiene che, qualora gli organi di questo Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, deputati a adottare in via ordinaria i provvedimenti relativi al procedimento de quo, ritengano di valutare in modo diverso le considerazioni espresse nella nota, potranno adottare gli opportuni provvedimenti in autotutela.

VISTE le note, pervenute presso il Genio Civile di Ragusa in data 10/03/2014, del Dipartimento dell'Energia – Area 2 "Affari Legali e Contenzioso" rispettivamente n. 3862 del 24/01/14, n. 6176 dell' 11/02/14, n. 9264 del 5/03/14;

VISTA la memoria illustrativa pervenuta al protocollo dell'assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di P.U. – Dip. Reg.le delle Acque e dei Rifiuti in data 11/03/2014 al n. 0009499, dello Studio Legale Surdi nell'interesse della Società New Energy srl;

Visti gli atti dell'istruttoria, esitata in senso favorevole al rilascio dell'autorizzazione, prot. 279788 del 26/07/2012, del Genio Civile di Ragusa comprendente la relazione di istruttoria a seguito di istanza della Società presentata in data 02/08/2010 e 19/11/2010;
VISTA la nota n. 0054282 introitata al protocollo informatico dell'Ufficio del Genio Civile di Ragusa in data 24/03/2014, con la quale la Società ha trasmesso via email documentazione contenente tra l'altro ai fini dell'adesione al protocollo di legalità, dichiarazione sostitutiva di adesione al protocollo medesimo, atto di sottomissione e dichiarazione sostitutiva di atto notorio con dichiarazione antimafia e rilevato che la stessa nota, contenente la documentazione in originale, è stata protocollata in data odierna all'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di P.U. – Dipartimento Energia
VISTA la richiesta di informazione antimafia sulla Società, ai sensi dell'art. 91 D.lgs., n. 159/2011 e s.m.i., alla Prefettura-UTG di Ragusa, prot. Genio Civile Ragusa n. 0041956 del 06/03/2014;
CONSIDERATO che il T.A.R. ha assegnato al Commissario ad acta il termine di 30 giorni per provvedere, che conseguentemente il presente provvedimento è da ritenersi urgente e pertanto, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del Codice antimafia, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, può essere adottato decorsi quindici giorni dalla richiesta di cui sopra, salvo revoca in caso di successiva eventuale trasmissione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;
CONSIDERATO che il termine di quindici giorni di cui al precedente considerato è spirato in data 21/03/2014;
RITENUTO di dover adottare in conformità a quanto disposto dalla sentenza del TAR di Palermo n. 2615/13, un provvedimento espresso sull'istanza della Società New Energy e in particolare di poter autorizzare, in accoglimento parziale dell'istanza, la costruzione e l'esercizio della linea elettrica in MT a 20 kV ed opere connesse a servizio della piattaforma ecologica alimentata a biomasse di cui al D.R.S. n. 150 del 16/04/2012 con il quale la Società è stata autorizzata, salvo quanto precisato nel seguito;
RILEVATO che il progetto prevede l'allacciamento alla Rete Distribuzione a mezzo di un cavidotto di complessivi 4140 mt circa, prevede inoltre la realizzazione di uno stallo linea in uscita dalle sbarre AT della C.P. di Pozzallo, la realizzazione di un punto di consegna nell'area adiacente la Cabina Primaria di Pozzallo, la traslazione di alcuni capolinea delle linee a 20kV in uscita dalla C.P. di Pozzallo, dall'attuale area di proprietà Enel, all'area adiacente che sarà ceduta ad ultimazione dei lavori e collaudo degli impianti.

AUTORIZZA
con le condizioni di efficacia e validità, prescrizioni, obblighi, nel seguito riportati,

La Società NEW ENERGY S.r.l., con sede in Roma 00198, Via Pò n. 22, – P. IVA . 01285150882 alla costruzione della linea elettrica in MT a 20 kV ed opere connesse a servizio di una piattaforma ecologica alimentata a biomasse per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 8.425 MW da realizzare a Modica (Rg) all'interno dell'agglomerato industriale Modica-Pozzallo, ricadente nelle p.lla 2368 del F. 169 e p.lla 873 del F. 164 al NCT del Comune di Modica (Rg) con connessione alla linea elettrica nazionale come da preventivo di connessione prot. Enel-Dis- 20/07/2010 n. 0736148 presentato in sede d'istruttoria presso il Genio Civile di Ragusa. Conseguentemente, la Società Enel Distribuzione s.p.a. nella qualità di concessionario dell'attività di distribuzione di energia elettrica, giusta Dlgs 16.3.99 n. 79 e successivo D.M. Attività Produttive 13.03.2003 è autorizzata all'esercizio della linea elettrica di che trattasi ed opere connesse.

CONDIZIONI DI EFFICACIA, DI VALIDITA', OBBLIGHI E PRESCRIZIONI :

1. La validità della presente autorizzazione, è subordinata all'integrale osservanza delle norme, limitazioni, condizioni e particolarità imposte dagli Enti interessati nei nulla osta, concessioni, autorizzazioni e decreti, nonché all'osservanza delle disposizioni vigenti per gli impianti elettrici ai sensi della normativa vigente per le zone sismiche ossia all'autorizzazione preventiva ai sensi degli artt. 17 e 18 della L. 64/74 e dell'art. 32 della L.R. n. 7/2003, ed al disposto degli atti progettuali ai sensi della L. 1086/71.
In particolare, considerato il tempo trascorso dall'istruttoria dell'istanza, la presente è subordinata alla validità della TICA (Testo Integrato delle Connessioni Attive) come da delibera 23/07/2008 ARG/elt 99/08 art. 31 (validità del preventivo accettato). Infatti qualora la dichiarazione di cui ai commi 31.1 o 31.2 non sia stata inviata al gestore di rete entro le tempistiche previste dai predetti commi il preventivo risulta decaduto;
2. La presente autorizzazione, riguarda unicamente la costruzione e l'esercizio della linea elettrica ed opere connesse. La Società resta obbligata a provvedere, a sua cura e spese, a tutte le modifiche che dovessero comunque rendersi necessarie per la realizzazione delle opere autorizzate. In dipendenza di ciò, ovvero di circostanze sopravvenute che dovessero impedire la realizzazione delle opere (validità autorizzazione SUAP del Comune di Modica, validità DRS 150/10), la società non potrà chiedere compensi ed indennizzi di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo;
In particolare alla Società è fatto obbligo prima dell'inizio dei lavori acquisire l'autorizzazione definitiva della RFI, della Provincia Regionale di Ragusa, dell'ASI, del decreto definitivo di attraversamento del corso d'Acqua Pubblica ed al pagamento dei relativi canoni annui.
3. La Società si assume l'intera responsabilità per gli eventuali danni che dovessero essere causati dalla costruzione della linea e delle opere connesse e renderà sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da qualsiasi molestia che dovesse pervenire da parte di terzi che si ritengono danneggiati.

Il collaudo delle opere dovrà essere eseguito secondo la normativa vigente. Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori saranno a carico della Società richiedente. Il collaudo sarà effettuato dopo tre anni dall'entrata in esercizio dell'impianto e sarà comunicato a cura del proponente.

Per l'attraversamento del Corso d'Acqua e delle strade pubbliche interessate e di opere e zone di pubblico interesse, la Società sarà tenuta al pagamento dei canoni stabiliti dalla vigente normativa.
4. Premesso che il presente provvedimento non costituisce proroga o fissazione di nuovo termine di alcun altro provvedimento, i lavori oggetto della presente autorizzazione dovranno avere inizio entro dodici mesi dalla data del presente provvedimento ed ultimati entro i successivi ventiquattro mesi. La data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata preventivamente all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U., sia al Dipartimento regionale dell'Energia che al Dipartimento Acque e Rifiuti e parimenti dovrà essere comunicata la data di fine dei lavori. Eventuali proroghe dovranno essere richieste al Servizio III dell'Assessorato Reg.le dell'Energia e dei Servizi di P.U., che valutate le relative motivazioni, si riserverà di provvedere.
5. Tutte le spese inerenti al presente provvedimento sono a carico della Società ivi compresa la somma di € 250,00 da versare in entrata sul Cap. 2606 Capo XVI del bilancio della Regione Siciliana

– per l'attività di controllo e vigilanza. La Società di cui all'art. 1 è tenuta alla registrazione del presente provvedimento presso la competente Agenzia delle Entrate ed a curarne la pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Copie del provvedimento registrato e pubblicato oltre alle ricevute del versamento saranno depositate presso l'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di P.U., servizio III Dipartimento Energia, servizio X Dipartimento Acque e Rifiuti e presso l'Ufficio del Genio Civile di Ragusa.

6. Il presente provvedimento è efficace solo ed esclusivamente a condizione che sia valido, efficace e ancora vigente il provvedimento adottato con Decreto del Dipartimento Regionale dell'Energia, Servizio II (ex Industria) n. 150 del 16 aprile 2010. Questo in quanto le opere oggetto del presente provvedimento e quelle del citato DRS 150, sono strettamente connesse e appare non ragionevole e non conforme alle norme, la costruzione di una linea elettrica non alimentata da alcuna sorgente di produzione.

E' allegata al presente provvedimento copia della tavola riepilogativa del progetto, distinta dal numero 000, vistata dallo scrivente.

Il presente provvedimento potrà essere revocato in autotutela dal Dipartimento competente in via ordinaria, ai sensi degli *articoli 21 quater, quinquies e nonies della legge 7.8.1990 n. 241.*

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, entro sessanta giorni dalla data di conoscenza.

PROT. 12160 DEL 26 MAR. 2014

Il Commissario ad Acta
Ing. Maurizio Vaccaro